L'ORGANISMO INTERMEDIO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22- 06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 3 che prevede , tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";

VISTO il comma 3 dell'art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale; tra cui la "Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti" (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);

VISTO l'art. 22 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione) in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 al n. 90, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro

e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, decorrente dal 01 gennaio 2025 per la durata di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 3-bis, il quale prevede che anche agli stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo si applichi sulla base del 'Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani', di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria e integrazione sociale;

VISTA la legge 29 ottobre 2016 n.199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che è volta a contrastare il fenomeno criminale del caporalato e ad introdurre nuove forme di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;

VISTO altresì l'articolo 4-bis del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

VISTA la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

VISTA la Decisione C(2010) 48 del 26 Novembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante "Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo e alle cooperative sociali";

VISTO il Decreto Legislativo il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;

VISTO il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 finale del 1° dicembre 2022;

VISTO il Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito "AdG") dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 206 del 28 giugno 2023 con il quale è stata individuata, ai sensi dell'art. 71 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti) quale Organismo Intermedio (di seguito "OI") del PN Inclusione;

VISTA la Convenzione tra Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per l'espletamento da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (ora Direzione Generale per le Politiche

migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti) delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" finanziata dal FSE+ e della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" finanziata dal FESR del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027";

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), che descrive le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 69 e dell'allegato XI e XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060, adottato con DD n. 208 del 28.06.2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione descrittiva delle funzioni dell'Organismo intermedio trasmessa all'Autorità di Gestione in data 29.09.2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 241 del 7.08.1990, e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 12 laddove si subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO che il Tavolo interministeriale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito con il Decreto-legge del 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, è stato prorogato sino al 3 settembre 2025, con il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2022;

VISTO che il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura approvato dal suddetto Tavolo prevede, tra le azioni prioritarie, la promozione del lavoro dignitoso e della cultura della legalità in tutti i settori;

VISTE le Linee-guida nazionali per l'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, approvate il 7 ottobre 2021 dalla Conferenza Unificata, in attuazione del suddetto Piano, impegnano lo Stato, le Regioni, Province Autonome ed enti locali al loro recepimento e forniscono indicazioni per la promozione di meccanismi territoriali di *referral*;

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociale con Decreto Ministeriale n. 221 del 19 dicembre 2022 ha adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023 – 2025 (aggiornato con D.M. n. 58 del 6 aprile 2023) e in data 28 giugno 2023 si è insediato il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, con funzioni di coordinamento e monitoraggio del Piano;

CONSIDERATO che la Legge 12 luglio 2024, n. 101 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63) ha istituito il "Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura" quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Il Sistema verrà alimentato con dati del Ministero del lavoro, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'AGEA e l'ISTAT;

CONSIDERATO inoltre che il Capo II del decreto-legge n. 145/24, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, all'art. 5 ha previsto l'introduzione di un "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 18-ter del Testo Unico per l'Immigrazione) che viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell'Ispettorato del Lavoro;

CONSIDERATO che lo stesso DL 145/2024 ha stabilito che i cittadini stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter, possano beneficiare di misure di assistenza finalizzate, attraverso programmi personalizzati, alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, elaborati in coerenza con Le Linee guida per l'identificazione, protezione a assistenza per le vittime di sfruttamento lavorativo approvate in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, in coerenza con le azioni prioritarie del Piano Caporalato, la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti ha promosso, a partire dal 2023, il progetto "CASLIS", finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-20 e sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per un ammontare complessivo pari a 1.000.000,00 €, attuato dalla Regione Sardegna e volto a contrastare lo sfruttamento lavorativo riducendone l'incidenza, attraverso un insieme di interventi diversificati finalizzati a sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento all'autonomia e all'integrazione socio-lavorativa di soggetti provenienti da Paesi Terzi a rischio di sfruttamento lavorativo in una logica di multi-agenzia interistituzionale nella volontà di applicare le "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura" approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ottobre 2021);

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti, riconoscendo le competenze e l'esperienza che la Regione Sardegna ha maturato nell'esercizio delle azioni i di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime previste dal progetto "CASLIS", individua nello stesso Ente un attore strategico fondamentale per proseguire l'azione di definizione di un sistema a trazione pubblica di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei Cittadini di Paesi Terzi;

RITENUTO, inoltre, opportuno, anche alla luce delle nuove disposizioni normative, dare continuità agli interventi sopra richiamati, attraverso la prosecuzione e lo sviluppo di azioni coerenti con quelle già attivate a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) e, al contempo, rafforzarle attraverso la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FESR della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" - Obiettivo specifico RSO4.3 "Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali" finalizzati al contrasto del disagio abitativo per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato;

VISTA la scheda sintetica di intervento presentata dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 40400 del 26.06.2025 (acquisita al prot. n. 2976 del 27.06.2025, a seguito della richiesta formulata dall'Organismo intermedio con nota prot. n. 2487 del 19/05/2025, che descrive le proposte d'intervento da realizzare con l'obiettivo di garantire ai lavoratori stranieri, particolarmente vulnerabili e quindi potenzialmente soggetti a fenomeni di sfruttamento e caporalato, condizioni abitative dignitose e migliori condizioni di vita;

VISTO l'invito del 1 agosto 2025 volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 a valere, per un importo pari a € 2.7000.000,00, sulla Priorità 1- Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti" (FSE+) e, per un importo pari a € 2.3000.000,00, sulla Priorità 4 - Obiettivo specifico RSO4.3 "Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali" (FESR), per un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e una durata non superiore a 36 mesi;

DECRETA

Per le ragioni in premessa indicate, è adottato l'allegato Invito volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 Priorità 1- Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti" (FSE+) e Priorità 4 - Obiettivo specifico RSO4.3 "Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali" (FESR), per un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e una durata non superiore a 36 mesi.

La procedura sarà esperita dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa De Fina, funzionario della Divisione III della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sui siti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Roma, data della firma digitale

L'ORGANISMO INTERMEDIO

Dott.ssa Stefania Congia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..